

Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2026, n. 25-2584

**Oneri derivanti dal debito regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3. Autorizzazione alla rinegoziazione dei contratti di prestito finanziario concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.**



Seduta N° 161

Adunanza 18 MAGGIO 2026

Il giorno 18 del mese di maggio duemilaventisei alle ore 10:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Daniela CAMERONI

**DGR 25-2584/2026/XII**

**OGGETTO:**

Oneri derivanti dal debito regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3. Autorizzazione alla rinegoziazione dei contratti di prestito finanziario concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

A relazione di: Tronzano

Premesso che l'articolo 3, comma 2, della Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028" reca quanto segue:

*"2. In attuazione dell' articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 , così come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 679, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), la Giunta regionale è autorizzata, per il triennio 2026-2028, ad avviare le operazioni di sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere con gli istituti di credito, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste."*

Dato atto che, con lettera circolare inviata via PEC alla Direzione regionale "Risorse Finanziarie e patrimonio", prot. n. 24736/A11000 del 30 aprile 2026, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha reso nota la propria disponibilità alla rinegoziazione, con riferimento al biennio 2026-2027, di alcuni prestiti concessi a favore della Regione Piemonte individuati sulla base di criteri omogenei di selezione del portafoglio, in particolare:

a. regolati a tasso di interesse fisso o variabile;

- b. con oneri di rimborso integralmente a carico dell'Ente;
- c. con debito residuo pari o superiore ad euro 20.000.000,00;
- d. con scadenza dell'ammortamento successiva al 31 dicembre 2033;
- e. anche oggetto di precedenti rinegoziazioni.

Dato atto, inoltre, che, sulla base dei criteri sopra indicati e in esito all'istruttoria tecnica del Settore regionale "Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie", i mutui oggetto di eventuale rinegoziazione sono i seguenti:

- pos. n. 4482013/03 con debito residuo al 1° gennaio 2026 pari ad euro 147.859.640,28 e scadenza al 31 dicembre 2048;
- pos. n. 4526044/10 con debito residuo al 1° gennaio 2026 pari ad euro 251.396.138,07 e scadenza al 31 dicembre 2048;
- pos. n. 4526044/11 con debito residuo al 1° gennaio 2026 pari ad euro 307.857.747,78 e scadenza al 31 dicembre 2048;
- pos. n. 4526044/12 con debito residuo al 1° gennaio 2026 pari ad euro 106.380.309,19 e scadenza al 31 dicembre 2048;
- pos. n. 4534063/03 con debito residuo al 1° gennaio 2026 pari ad euro 285.682.909,67 e scadenza al 31 dicembre 2048;
- pos. n. 4534064/03 con debito residuo al 1° gennaio 2026 pari ad euro 285.682.909,67 e scadenza al 31 dicembre 2048;
- pos. n. 4546051/03 con debito residuo al 1° gennaio 2026 pari ad euro 150.153.618,94 e scadenza al 31 dicembre 2048;
- pos. n. 4546161/06 con debito residuo al 1° gennaio 2026 pari ad euro 144.589.347,37 e scadenza al 31 dicembre 2048;
- pos. n. 4546161/07 con debito residuo al 1° gennaio 2026 pari ad euro 75.088.954,69 e scadenza al 31 dicembre 2048;
- pos. n. 4546162/04 con debito residuo al 1° gennaio 2026 pari ad euro 166.816.696,72 e scadenza al 31 dicembre 2048;
- pos. n. 4553750/04 con debito residuo al 1° gennaio 2026 pari ad euro 159.772.582,90 e scadenza al 31 dicembre 2048;
- pos. n. 4555430/04 con debito residuo al 1° gennaio 2026 pari ad euro 79.886.291,47 e scadenza al 31 dicembre 2048;
- pos. n. 4559640/03 con debito residuo al 1° gennaio 2026 pari ad euro 33.004.871,35 e scadenza al 31 dicembre 2043;
- pos. n. 4559640/04 con debito residuo al 1° gennaio 2026 pari ad euro 33.292.462,82 e scadenza al 31 dicembre 2043.

Dato atto che le condizioni previste da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e riportate nella lettera circolare sopra citata, ai fini della rinegoziazione risultano:

- debito residuo rinegoziato pari a quello in essere alla data del 1° gennaio 2026;
- scadenza dell'ammortamento pari alla scadenza originaria dei Prestiti Originari;
- corresponsione dal 30 giugno 2026 e al 31 dicembre 2027 di rate semestrali comprensive di quote capitale, ciascuna di importo pari allo 0,25% del debito residuo in essere al 1° gennaio 2026, e di quote interessi semestrali calcolate al tasso di interesse fisso applicabile ai Prestiti Rinegoziati;
- corresponsione dal 30 giugno 2028 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (piano di ammortamento c.d. "francese"), comprensive di quota capitale e di quote interessi calcolate al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione;
- Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione determinato, per ciascun Prestito Rinegoziato, nel rispetto del principio di equivalenza finanziaria, in base al quale viene verificata l'uguaglianza fra il valore attuale dei flussi finanziari del Prestito Originario e del Prestito Rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai prestiti concessi agli Enti, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato

vigenti alla data di determinazione del suddetto tasso.

Dato atto che il principio di equivalenza finanziaria applicato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è finalizzato a garantire l'equivalenza, in termini di valore attuale, tra i flussi finanziari dei prestiti originari e quelli derivanti dalla rinegoziazione, consentendo al contempo una rimodulazione del profilo temporale dei pagamenti, con riduzione degli esborsi per quota capitale nel biennio 2026-2027, senza incremento dell'indebitamento complessivo dell'Ente e senza estensione della durata originaria dei finanziamenti.

Rilevato che l'operazione di rinegoziazione, oltre a garantire il contenimento degli oneri complessivi in termini economico-finanziari del debito regionale, mediante la rimodulazione dei piani di ammortamento, consente di ridurre gli esborsi per quota capitale nel biennio 2026-2027, determinando conseguentemente la liberazione di risorse finanziarie nel medesimo periodo, fermo restando il rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 448/2001, nel quale si evidenzia che il valore attuale dell'operazione di rinegoziazione risulti non superiore al valore attuale dei contratti in essere.

Dato atto, inoltre, che, in esito all'istruttoria tecnica del suddetto Settore regionale "Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie", è emerso che:

- le eventuali operazioni di rinegoziazione non incidono negativamente sul limite di indebitamento della Regione Piemonte in quanto gli oneri derivati da tale operazione trovano copertura negli stanziamenti finalizzati al pagamento delle rate di ammortamento iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2026-2028, relativi alla Missione 50 (Debito pubblico), Programmi 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) e 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari);
- ai sensi in attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, così come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 679, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per il triennio 2026-2028, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, comprese le operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito, possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Rilevato che Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha definito i seguenti termini:

- entro il 15 maggio 2026 dovrà essere presentata la domanda di rinegoziazione;
- entro il 22 maggio dovrà essere autorizzata l'operazione di rinegoziazione ai fini del completamento dell'istruttoria della domanda di cui sopra;
- entro il 29 maggio 2026 dovrà essere perfezionato il contratto di rinegoziazione.

Dato atto altresì, come da verifiche del citato Settore, che:

- la Regione Piemonte non dispone di un ufficiale rogante e che, ai fini dell'operazione di rinegoziazione e della stipula dell'atto conseguente nella forma di atto pubblico a rogito notarile, è necessario procedere all'affidamento del relativo servizio ad un notaio, ritenendo applicabili e ricorrendone i presupposti, i principi generali di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- gli oneri derivanti dal rogito notarile dell'atto di rinegoziazione sono stimabili in un importo complessivo massimo di euro 5.000,00, inclusi oneri fiscali e previdenziali, e trovano copertura finanziaria sul capitolo n. 122042/2026 del bilancio gestionale finanziario 2026-2028 nell'ambito della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato";

- gli effetti finanziari derivanti dall'operazione devono essere valutati con riferimento all'intero profilo temporale dei flussi di rimborso, non esclusivamente in termini di maggiore onerosità nominale complessiva, ma anche con riguardo agli effetti sulla sostenibilità finanziaria di breve periodo, sugli equilibri di bilancio e sulla capacità programmatica dell'Ente;

- il presente provvedimento determina pertanto i seguenti effetti finanziari sul bilancio regionale derivanti da:

1. minori oneri sugli esercizi 2026-2027 per complessivi euro 112.075.562,61 in ragione della sospensione sopra citata delle quote capitali riferite a tali annualità;

2. maggiori oneri sull'esercizio 2028 per complessivi euro 8.713.539,84 di cui euro 3.546.122,81 derivanti dalla rimodulazione del piano di ammortamento a seguito della sospensione sopra citata delle quote capitali 2026-2027 e ed euro 5.167.417,03 collegati al conseguente incremento degli interessi passivi, che trovano copertura nell'ambito della Missione 50 (Debito pubblico), Programmi 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) e 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari);
3. oneri per le spese notarili che ammontano ad un massimo pari ad euro 5.000,00 (o.f.i.) e che trovano copertura nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) sul capitolo n. 2026/122042 del bilancio gestionale finanziario 2026-2028;
4. effetti prospettici per il bilancio regionale, a partire dall'annualità 2029 e fino alla scadenza dei prestiti collegati nell'annualità 2048, derivanti dalla rimodulazione dei piani di ammortamento per complessivi euro 172.028.625,70 che troveranno copertura nell'ambito della Missione 50 (Debito pubblico), Programmi 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) e 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari).

Rilevato che l'operazione non comporta incremento dello stock di debito né nuova provvista finanziaria, ma esclusivamente una rimodulazione temporale dei flussi di rimborso, nel rispetto della normativa vigente in materia di indebitamento degli enti territoriali.

Ritenuto pertanto, in esito alle risultanze dell'istruttoria del citato Settore regionale, di demandare al Dirigente del Settore "Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie" della Direzione regionale "Risorse finanziarie e patrimonio" l'adozione delle necessarie attività finalizzate alla contrazione dei sopra citati atti di rinegoziazione.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici, oltre a quelli di cui sopra, sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri netti derivanti dal presente provvedimento, per l'importo complessivo ad euro 68.671.602,93, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale." e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 23 giugno 2001, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Legge regionale 03 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- Legge regionale 03 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";
- Regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R";
- Regolamento regionale 21 dicembre 2023, n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito

dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

- D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 13 del 6 agosto 2021.".

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

1) di autorizzare il Settore regionale "Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie" della Direzione regionale "Risorse finanziarie e patrimonio" all'operazione di rinegoziazione, con riferimento al biennio 2026-2027, dei prestiti concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3;

2) di demandare al Dirigente del Settore "Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie" della Direzione regionale "Risorse finanziarie e patrimonio" l'adozione delle necessarie attività finalizzate alla contrazione del contratto di rinegoziazione, richiamate in premessa al presente provvedimento;

3) che il presente provvedimento determina i seguenti effetti finanziari sul bilancio regionale derivanti da:

- minori oneri sugli esercizi 2026-2027 per complessivi euro 112.075.562,61 in ragione della sospensione sopra citata delle quote capitali riferite a tali annualità;
- maggiori oneri sull'esercizio 2028 per complessivi euro 8.713.539,84 di cui euro 3.546.122,81 derivanti dalla rimodulazione del piano di ammortamento a seguito della sospensione sopra citata delle quote capitali 2026-2027 e ed euro 5.167.417,03 collegati al conseguente incremento degli interessi passivi, che trovano copertura nell'ambito della Missione 50 (Debito pubblico), Programmi 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) e 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari);
- oneri per le spese notarili che ammontano ad un massimo pari ad euro 5.000,00 (o.f.i.) e che trovano copertura nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) sul capitolo n. 2026/122042 del bilancio gestionale finanziario 2026-2028.

4) che il presente provvedimento comporta effetti prospettici per il bilancio regionale, a partire dall'annualità 2029 e fino alla scadenza dei prestiti collegati, derivanti dalla rimodulazione dei piani di ammortamento per complessivi euro 172.028.625,70 che troveranno copertura nell'ambito della Missione 50 (Debito pubblico), Programmi 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) e 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari);

5) che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici, oltre a quelli di cui sopra, sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

6) che le eventuali operazioni di rinegoziazione non incidono negativamente sul limite di

indebitamento della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivati dall'operazione trovano copertura negli stanziamenti finalizzati al pagamento delle rate di ammortamento iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2026-2028, relativi alla Missione 50 (Debito pubblico), Programmi 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) e 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari);

7) che l'operazione di rinegoziazione e l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento sono effettuate nel rispetto dell'articolo 41 della legge n. 448/2001 e tenuto conto degli effetti derivanti dalla rimodulazione dei flussi di rimborso e del principio di equivalenza finanziaria applicato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.